



Spett. li  
Camere di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura

**LORO SEDI**

**VIA PEC**

Alla c.a. Ufficio metrico

**OGGETTO:** D.M. 21 aprile 2017, n. 93 – Chiarimenti in ordine alla verifica periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico con funzione di misura legale utilizzati per la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura.

Si informa che, a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute dal settore privato e da alcuni operatori sanitari, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con una nota – ns. prot 0019347 del 31/08/18 – finalizzata a chiarire il quadro normativo applicabile alle attività di verifica periodica su strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa nella prassi medica, con particolare riferimento a quelli utilizzati nella sanità pubblica, conformi alla normativa nazionale e comunitaria, tenuto conto dell'entrata in vigore del D.M. 21 aprile 2017 n. 93, recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea

Nell'ambito della predetta nota, il Ministero evidenzia anzitutto che la norma di derivazione europea di riferimento per il settore in esame è il D.lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e s.m.i., come modificato dal D.lgs. 19 maggio 2016, n. 83, che all'articolo 1, comma 2, lettera d), individua chiaramente tra le categorie di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico rientranti nel proprio campo di applicazione anche quella degli strumenti per pesare utilizzati per *“la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura”*.

Il Ministero prosegue sottolineando come il D.M n. 93/2017, in attuazione di quanto disposto dal precitato D.lgs n. 517/92 (provvedimento richiamato nei visti), si pone in linea con quest'ultimo applicandosi *“ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali”* (art. 1, co. 1) e specificando che per *“funzione di misura legale”* deve intendersi, fra le altre, *“la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, ..(omissis)”* (art. 2, comma 1, lett. a).

Il Ministero precisa altresì che a partire dall'entrata in vigore del citato D.M. 93/2017 risulta decaduta la Circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 2/2001 *“Decreto ministeriale 28.03.2000 n. 182, recante modifica ed integrazione alla disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici. Quesiti.”* che, nell'individuare gli strumenti metrici soggetti all'obbligo della verifica periodica ai sensi dell'art. 1 del citato DM 182/2000 – oggi abrogato per effetto delle disposizioni contenute all'art. 17, co. 1 del DM 93/2017 – escludeva dall'onere della verifica periodica taluni strumenti quali *“quelli impiegati nella prassi medica (es. lettini da ospedale per la dialisi)”*.

./.



Pertanto, conclude il Ministero, gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico con funzione di misura legale di cui all'oggetto della presente nota, ancorché utilizzati nel settore della Sanità pubblica, devono essere sottoposti alla verifica periodica secondo la periodicità riportata nell'Allegato IV del D.M. 93/2017 o a seguito di riparazioni che abbiano comportato la rimozione dei sigilli legali.

Si invitano le Camere di commercio a contribuire alla diffusione dell'informativa verso tutti i soggetti interessati del territorio di competenza.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Tiziana Pompei